GUARDIA COSTIERA

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Porto Empedocle

"Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici, dalla pesca al consumatore"

GUARDIA COSTIERA

AUTORITA' COMPETENTE

ART.22 D.L.vo 04/2012

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009*, coordina le attività di controllo avvalendosi del ***Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera quale Centro di Controllo Nazionale della Pesca***.

«ATTIVITA' di CONTROLLO DELLA PESCA» comprende l'insieme delle misure attraverso le quali l'unione europea mira ad assicurare il rispetto delle disposizioni della politica comune della pesca dirette a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi sia dal punto di vista socio-economico sia ambientale.

NORMATIVA NAZIONALE

D. L.vo 4/2012
"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"

DPR 1639/1968
"Regolamento per l'esecuzione della L. 963/65"

NORMATIVA COMUNITARIA

Reg. (CE) 1224/2009 "Controlli"
Reg. (UE) 1380/2013
"Nuova PCP"

Reg. (UE) 404/2011
"Esecuzione"

Reg. (CE) 1967/2006
"Regolamento pesca nel Mediterraneo"

NORMATIVA INTERNAZIONALE

ICCAT
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

GFCM
General Fisheries Commission for the Mediterranean

GUARDIA COSTIERA

TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI ITTICI

GLI OPERATORI DEVONO RISPETTARE GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE PERTINENTI NORMATIVE EUROPEE E NAZIONALI VIGENTI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ NONCHÉ GLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE CORRETTE INFORMAZIONI, RELATIVAMENTE A TUTTE LE PARTITE DI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA,

IN OGNI FASE DELLA PRODUZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE, DALLA CATTURA O RACCOLTA ALLA VENDITA AL DETTAGLIO

1)VIOLAZIONE ART. 10/1° COMMA LETTERA "Z" DEL D. LGS. NR. 4/12 E SS.MM.II;
2) ARTT. 58 E 59 REG. CE 1224/09 –
3) ARTT. 1, 2 E 4 D.M. 27/03/02 E SS.MM.II. –
4) ART. 18 L. 23/07/09 NR. 99 –
5) ART. 67 E 68 REG. CE 404/11 –
6) ART. 45 REG CE 1379/13 –
7) SANZIONE ACCESSORIA EX ART. 12 COMMA 1 D. LGS. NR. 4/12 E SS.MM.II)

GUARDIA COSTIERA

FILIERA DELLA PESCA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE NAZIONALE

FLOTTA PESCHERECCIA 1714 UNITA'

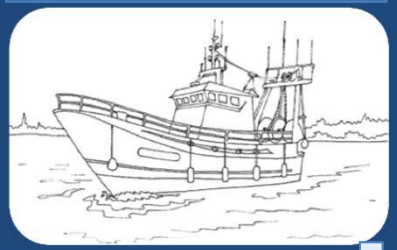

IMPIANTI DI ACQUACOLTURA

TONNARE

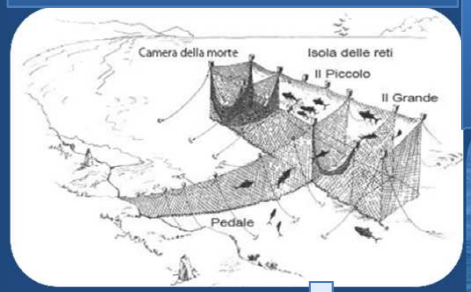

UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE ALLA CATTURA DEL TONNO ROSSO

CENTRI DI TRASFORMAZIONE

GROSSISTI

SUPERMERCATI

PESCHERIE

RISTORAZIONE

CONSUMATORI FINALI «LE FAMIGLIE»

GUARDIA COSTIERA

FILIERA DELLA PESCA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE NAZIONALE

FLOTTA PESCHERECCIA 1714 UNITA'

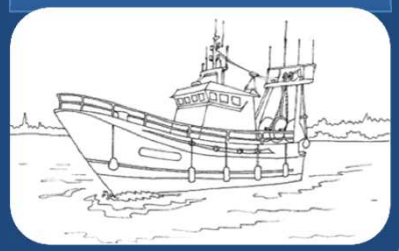

IMPIANTI DI ACQUACOLTURA

TONNARE

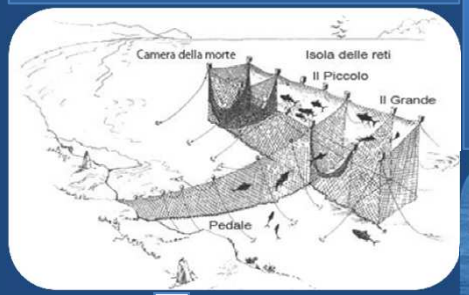

UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE ALLA CATTURA DEL TONNO ROSSO

RISTORAZIONE

CONSUMATORI FINALI «LE FAMIGLIE»

GUARDIA COSTIERA

FILIERA DELLA PESCA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE NAZIONALE

FLOTTA PESCHERECCIA 1714 UNITA'

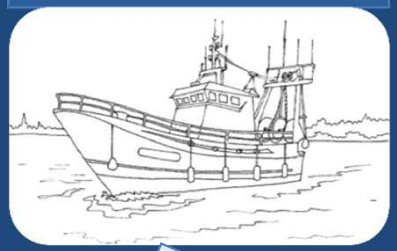

IMPIANTI DI ACQUACOLTURA

PESCHERIA

CONSUMATORI FINALI «LE FAMIGLIE»

GUARDIA COSTIERA

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Ai sensi dell'art.58 del Reg.(CE) 1224/2009, le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio. Le partite possono essere mescolate solo successivamente alla prima vendita, purché sia consentita la rintracciabilità dell'origine

Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti devono essere suddivisi in partite anteriormente la prima vendita.

Suddivisione in partite

A seguito dello sbarco ed entro la prima vendita, il prodotto ittico deve essere suddiviso in partite.

Per partita si intende un quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie, della stessa presentazione, proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o Gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura. Ciascuna partita, quindi, deve essere costituita da un'unica specie, può essere associata a più imbarcazioni e ad una data di sbarco o di raccolta.

Il codice identificativo da attribuire a ciascuna partita si costruisce con il numero o numeri UE delle imbarcazioni o nome del sito di acquacoltura, la data di sbarco o data della raccolta ed un numero progressivo annuale riferito alle partite. Il codice partita risulta così definito :

N°UE del peschereccio/data di sbarco GG.MM.AAAA/NUM.PROGRESSIVO.

Il numero progressivo deve essere associato ad una imbarcazione o ad un gruppo di imbarcazioni; nel caso in cui i prodotti inseriti in una partita provengano da diversi pescherecci, bisognerà utilizzare una nuova numerazione progressiva distinta da quella delle singole imbarcazioni.

Esempi: >> Sbarco di acciughe dal M/P Andromeda

PARTITA:ITA000012345/01.01.2014/1

>> Sbarco di acciughe per pesca congiunta M/P Andromeda e M/P Sirio >>

PARTITA: ITA000012345-ITA000099999/02.01.2014/1

GUARDIA COSTIERA

PRIMA VENDITA

LE FASI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO DELLA PESCA

<<adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013>>

Responsabilità del Comandante dell'Unità o di un suo delegato prima dello Sbarco:

- ***Pesatura del prodotto***
- ***Dichiarazione del Pescato (elettronicamente o cartaceo)***
- ***Suddivisione in Partita di pesca***
- ***Etichettatura.***

Responsabilità degli operatori Commerciali:

- **Registrazione sul portale www.controllopesca.politicheagricole.it**
- **documento di trasporto**
- **assunzione in carico**
- **nota di vendita**

GUARDIA COSTIERA

DEFINIZIONI PROCEDURE PER GLI OPERATORI

<<Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013.>>

NOTA DI VENDITA

Agli acquirenti registrati con fatturato annuo per le prime vendite dei prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro è riservata la facoltà di compilare i modelli cartacei di dichiarazione di assunzione in carico o di nota di vendita allegati al D.D. 28 dicembre 2011 e a presentare tali modelli compilati, entro 48 ore a decorrere dal momento del completamento dello sbarco per le DAC e dal momento del completamento della prima vendita per le NDV, all'Autorità marittima più vicina. Sarà cura dell'operatore interessato fornire la necessaria documentazione attestante l'importo del fatturato che consente alla stessa di avvalersi della modalità di compilazione cartacea dei documenti di tracciabilità.

ASSUNZIONE IN CARICO

Nel caso in cui l'acquirente registrato sia impossibilitato a reperire l'informazione relativa al prezzo, in quanto la normativa nazionale prevede la possibilità di differire la fattura fino a 30 giorni successivi l'effettiva vendita, è possibile compilare una dichiarazione di assunzione in carico, da perfezionarsi successivamente attraverso la compilazione e la trasmissione di una nota di vendita di pari informazioni con l'aggiunta del dato relativo al prezzo che riprenderà il numero di riferimento della DAC temporaneamente compilata.

GUARDIA COSTIERA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (NON COINCIDE CON IL DDT FISCALE)

Ai sensi dell'art.68 del Reg.(CE) 1224/2009 i prodotti della pesca per i quali non sia già stata presentata ne' una dichiarazione di assunzione in carico, ne' una nota di vendita e che vengono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco ad una distanza superiore a 20 km (esenzione concessa con D.M. 10 novembre 2011) , devono essere fisicamente accompagnati da un documento compilato dal vettore che li segue fino al momento della prima vendita. Tale documento dovrà essere presentato dal vettore, entro 48 ore dal caricamento del prodotto, all'Autorità marittima più vicina. Le informazioni da specificare all'interno del documento di trasporto sono richiamate dall'art. 68, comma 4 del Reg.(CE) 1224/2009.

Il vettore è esonerato dall'obbligo di avere con se il documento di trasporto in questione se prima di effettuare il trasporto, ha già trasmesso il documento per via elettronica seguendo le procedure istituite sul sito www.controllopesca.politicheagricole.it

Il documento di trasporto di cui sopra può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco o da un documento equivalente contenente le stesse informazioni.

Si sottolinea che il documento di trasporto ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009 non coincide con il documento di trasposto fiscale, noto come DDT fiscale.

GUARDIA COSTIERA

ESEMPI DI ETICHETTATURA

PRODOTTO ITTICO PESCATO IN MARE

UNITA' DA PESCA: M/P XXXXXXX

PARTITA:ITAXXXXXXXXXXX/01.01.2020/1

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLA SPECIE:_____

NOME SCIENTIFICO DELLA SPECIE:_____

ZONA DI CATTURA:

FAO/AREA_____SOTTOZONA/DIVISIONE FAO _____ DENOMINAZIONE ZONA ___ (solo per ZONA FAO 37 o FAO 27)

CATEGORIA DI ATTREZZI USATI PER LA CATTURA DEI PESCI:

□SCIABICHE □RETI DA TRAINO □RETI DA IMBROCCO E RETI ANALOGHE

□ RETI DA CIRCUIZIONE E RETI DA RACCOLTA □A MI E PALANGARI □ DRAGHE

□NASSE E TRAPPOLE

PRODOTTO:

□VIVO □FRESCO □CONGELATO (PERCENTUALE GLASSATURA _____%)

□ DECONGELATO (AVVERTENZA "NON RICONGELARE IL PRODOTTO, CONSERVARLO IN FRIGORIFERO E CONSUMARLO ENTRO 24 ORE")

□SFILETTATO □SECCO □ SALATO O IN SALAMOIA □ AFFUMICATO

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE _____/_____/_____

(data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione da riportare solo se fornita dal produttore)

GUARDIA COSTIERA

PRODOTTO ITTICO PESCATO IN ACQUE DOLCI

UNITA' DA PESCA
PARTITA:ITAXXXXXX/01.01.2020/1
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLA SPECIE:_
NOME SCIENTIFICO DELLA SPECIE:_ ___
ZONA DI CATTURA:
□ **FIUME** □ **LAGO** **:_____ _____**
NELLO STATO _____
CATEGORIA DI ATTREZZI USATI PER LA CATTURA DEI PESCI:
□ **SCIABICHE** □ **RETI DA TRAINO** □ **RETI DA IMBROCCO E RETI ANALOGHE**
□ **RETI DA CIRCUIZIONE E RETI DA RACCOLTA** □ **AMI E PALANGARI** □ **DRAGHE**
□ **NASSE E TRAPPOLE**
PRODOTTO:
□ **VIVO** □ **FRESCO** □ **CONGELATO**
(PERCENTUALE GLASSATURA _____%)
□ **DECONGELATO** (AVVERTENZA "NON RICONGELARE IL PRODOTTO, CONSERVARLO IN FRIGORIFERO E CONSUMARLO ENTRO 24 ORE")
□ **SFILETTATO** □ **SECCO** □ **SALATO O IN SALAMOIA** □ **AFFUMICATO**

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE _____/_____/_____
(data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione da riportare solo se fornita dal produttore)

GUARDIA COSTIERA

PRODOTTO ITTICO ALLEVATO

IMPIANTO DI ALLEVAMENTO – NUMERO CEE

PARTITA: ITA000012345/01.01.2020/1 (OPPURE NUMERO DI LOTTO)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLA SPECIE:_____

NOME SCIENTIFICO DELLA SPECIE:_____

ZONA DI ALLEVAMENTO:_____

STATO IN CUI IL PRODOTTO HA RAGGIUNTO OLTRE LA META' DEL SUO PESO FINALE O E' RIMASTO OLTRE LA META DEL PERIODO DI ALLEVAMENTO O, NEL CASO DI MOLLUSCHI E CROSTACEI, E' STATO SOTTOPOSTO ALLA FASE FINALE DEL PROCESSO DI ALLEVAMENTO O DI COLTURA PER ALMENO SEI MESI

PRODOTTO:

□ VIVO □ FRESCO □ CONGELATO (PERCENTUALE GLASSATURA _____%)

□ DECONGELATO (AVVERTENZA "NON RICONGELARE IL PRODOTTO, CONSERVARLO IN FRIGORIFERO E CONSUMARLO ENTRO 24 ORE")

□ SFILETTATO □ SECCO □ SALATO O IN SALAMOIA

□ AFFUMICATO

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE _____/_____/_____

(data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione da riportare solo se fornita dal produttore)

GUARDIA COSTIERA

IL TONNO ROSSO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CATTURA

Al fine di regolamentare la cattura del tonno rosso la Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno (ICCAT) ha emesso delle raccomandazioni di gestione molto precise che sono state recepite a livello europeo con il Reg. CE 309/2009 abrogato dal più recente Reg. UE 1627/2016 e in italia con il D.D. 10/04/2017.

Importante elemento del sistema di conservazione e di recupero dello stock di tonno rosso è anche la tracciabilità assicurata agli esemplari commercializzati a tutti i livelli. Questo aspetto è invece gestito dal Reg. UE 640/2010 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso e di cui ci occuperemo più nel dettaglio nel seguito del presente articolo. Questo ultimo istituisce un documento essenziale: il documento di cattura (BCD) che esamineremo nel dettaglio nel paragrafo successivo.

QUOTA TONNO ROSSO ITALIANA

Circuizione (PS)	3.459,33
Palangaro (LL)	631,80
Tonnara fissa (TRAP)	393,86
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	21,50
Quota non divisa (UNCL)	250,00
totale	4.756,49

VIETATA LA VENDITA

GUARDIA COSTIERA

COMMERCIALIZZAZIONE DEL TONNO ROSSO

Dal 1 luglio 2016 gli operatori commerciali, devono registrarsi sul portale e compilare per ogni vendita elettronicamente il documento: dati del venditore e dell'acquirente, i kg di tonno rosso. Questo documento deve essere generato ogni volta che ci sia una compravendita (escluso il caso in cui ovviamente il compratore sia il consumatore finale inteso come la persona esclusivamente fisica che agisca nell'acquisto al di fuori dei termini di contratti professionali).

In pratica per il cliente della pescheria non cambia assolutamente nulla, acquista semplicemente il quantitativo di pesce desiderato, è la pescheria ad assicurare che la documentazione sia conforme a quanto richiesto dalla normativa;

Per il **ristoratore o l'esercente della pescheria** per effettuare l'acquisto si deve registrare sul portale dell'ICCAT, questo permette di visionare la conformità dei documenti che vengono registrati dal venditore anch'esso registrato sul portale https://etuna.iccat.int/.

In realtà si può affermare che il cambiamento per i ristoratori e gli esercenti di vendita al dettaglio non sia particolarmente oneroso: hanno sempre e comunque l'obbligo di verificare il documento di cattura ma devono semplicemente farlo in modo differente (elettronico con registrazione sul portale invece che cartaceo). Va detto che in ogni caso diversi fornitori, per semplificare gli obblighi per il loro clienti provvedono ad effettuare la registrazione anche per conto del compratore e una volta generato il documento, lo stampano e lo consegnano comunque in formato cartaceo.

GUARDIA COSTIERA

PRODOTTO DELLA PESCA STATI EXTRA UE

Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29.09.2008

Il Flusso Documentale

Exporter - colui che richiede la validazione del Catch Certificate (o la dichiarazione di trasformazione - Annex IV processing statement) alle Autorità di Bandiera e lo tramette all'importatore in Europa

EU importer – fornisce il Catch Certificate validato (o la dichiarazione di trasformazione Annex IV processing statement) con i tempi previsti alle Autorità competenti dello Stato Membro

MS authority – controlla e verifica le informazioni del Catch Certificate prima di autorizzare l'importazione del prodotto ittico

GUARDIA COSTIERA

I POSSIBILI FLUSSI COMMERCIALI

Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29.09.2008

1. **Scambio commerciale base - importazione diretta in EUROPA senza trasformazione**
2. **Scambio commerciale base - importazione diretta in EUROPA con trasformazione nello stesso Stato Terzo**
3. **Importazione indiretta (semplice) in EUROPA senza trasformazione in un altro Paese Terzo**
4. **Importazione indiretta (articolata) in EUROPA di prodotti lavorati in un altro Paese Terzo**
5. **Esportazione di prodotti EUROPEI dall'EUROPA**
   - **A) Per il consumo umano nei paesi terzi - il Catch Certificate si compila solo per alcuni Paesi che lo richiedono(Art. 15)**
   - **B) Per la re-importazione dopo la lavorazione**

6. **Ri-esportazione dall'EUROPA**

GUARDIA COSTIERA

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio

(2016/C 80/04)

La pubblicazione dell'elenco si basa sull'articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 ([1]). Le autorità competenti hanno ricevuto notifica in applicazione degli articoli del regolamento riportati qui di seguito:

a) Articolo 15, paragrafo 1 — L'esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all'articolo 12, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

Articolo 15, paragrafo 2 — Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.

b) Articolo 17, paragrafo 8 — Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell'articolo 16 e dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

c) Articolo 21, paragrafo 3 — Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Stato membro	Autorità competenti
Italia	a), c): — Autorità Marittime (Guardia Costiera) b): — Agenzia delle dogane — Ministero della salute

PESCA ILLEGALE
Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29.09.2008

Il termine esatto utilizzato dalle istituzioni internazionali è *Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata _ INN (Illegal, unreported and unregulated fishing IUU).* Questa espressione copre la pesca praticata senza autorizzazione e tutte le attività di pesca che violano le regole stabilite a livello nazionale, regionale o internazionale.

Può trattarsi, quindi, di navi che pescano clandestinamente, di navi che hanno apparentemente un'attività legale e dichiarata, ma che non dichiarano la totalità delle loro catture. Ma può anche trattarsi di attività di pesca effettuate in acque non soggette a misure di conservazione della risorsa per inadempimento dello Stato interessato (pesca non regolamentata).